

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2483 di mercoledì 06 ottobre 2010

I quesiti sul decreto 81: la formazione del RSPP laureato

Sulla formazione e sull'aggiornamento dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione. A cura di G. Porreca.

Commento a cura di G. Porreca.

1° quesito

Sono in possesso di una laurea triennale (ingegneria dell'informazione classe n. 9) ottenuta nell'ottobre 2003 e che mi esonera dal corso modulo A e da tutti i moduli B. In febbraio 2010 ho frequentato e superato il modulo C. Ovviamente i miei moduli B sono scaduti in ottobre 2008. Nelle mie condizioni per poter svolgere l'attività di RSPP devo solamente frequentare gli aggiornamenti dei moduli B (pacchetto di 40, 60, 100 ore a seconda dei moduli B che voglio mantenere aggiornati) o devo rifare i moduli B avendoli fatti scadere?

Risposta al 1° quesito

L'esonero dalla frequenza dei moduli A e B, stabilito con l'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è di natura permanente e conserva pertanto la sua validità nel tempo. Lo stesso art. 32 al comma 6, recependo quanto già stabilito dall'abrogato D. Lgs. n. 195/2003, ha disposto che i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione debbano frequentare un corso di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi del punto 3 dell'Accordo siglato il 5/10/2006 nell'ambito della Conferenza Stato Regioni e pubblicato sulla G. U. del 7/12/2006 la decorrenza dell'aggiornamento quinquennale parte dalla data di conseguimento della laurea triennale e quindi nel caso in esame il lettore che ha conseguito la laurea nel 2003 avrebbe già dovuto frequentare il corso di aggiornamento della durata di 40, 60 o 100 ore a seconda del macrosettore o dei macrosettori nei quali intende svolgere la propria attività di RSPP o ASPP e secondo gli indirizzi forniti da un altro Accordo siglato il 26/1/2006 nell'ambito della Conferenza Stato Regioni e pubblicato sulla G. U. del 14/2/2006.

Sostanzialmente, quindi, al momento il lettore non possiede più i requisiti per poter svolgere sia l'attività di addetto che di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione e li riacquisterà dopo aver assolto all'obbligo dell'aggiornamento quinquennale.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

2° quesito

Vorrei porre un quesito relativo alla formazione di aggiornamento del RSPP che non sia datore di lavoro. Vorrei sapere se, anche coloro che non sono datori di lavoro ma che esplicano il ruolo di RSPP sono obbligati a seguire corsi di aggiornamento entro i cinque anni di acquisizione del titolo di RSPP? A quanto ammonta la durata in ore? Come mai non se ne fanno molti in giro?

Risposta al 2° quesito

L'obbligo di aggiornamento per i RSPP e gli ASPP è fissato dall'art 32 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e la durata e le modalità sono state stabilite, su delega del legislatore, dalla Conferenza Stato Regioni nell'ambito dell'Accordo raggiunto in data 26/1/2006 e pubblicato sulla G. U. del 14/2/2006. Più precisamente, secondo quanto indicato al punto 3. del citato Accordo, la durata dei corsi di aggiornamento per i RSPP è stata stabilita in:

60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7
40 ore per i macrosettori di attività Ateco 1, 2, 6, 8 e 9 e
100 ore per quelli che vogliono svolgere l'attività in tutti i macrosettori
e per quanto riguarda gli ASPP
28 ore per tutti i macrosettori Ateco.

In merito alla osservazione fatta dal lettore secondo la quale la formazione in aula dei RSPP e degli ASPP non risulta molto diffusa in Italia ciò si spiega probabilmente con il fatto che la formazione di aggiornamento stessa, secondo quanto esplicitamente indicato nel punto 3. del citato Accordo del 26/1/2006, può essere fatta anche con la formula della FAD e cioè della formazione a distanza ed inoltre con il fatto che, in analogia a quanto indicato nell'Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda l'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, è molto diffuso in Italia il ricorso all'aggiornamento mediante la partecipazione a convegni e seminari organizzati per quello scopo.

3° quesito

Mi sono laureato in Ingegneria Civile nel 2006 e poi ho svolto il corso come coordinatore della sicurezza nel 2009 (corso di 120 ore con esame finale). Ora vorrei intraprendere "la carriera di RSPP". Leggendo il Testo Unico 81/2008 e s.m.i. ho appreso che essendo esentato dai moduli A e B dovrei seguire solo il modulo C di 24 ore. Dopo aver seguito il modulo C posso svolgere la figura del RSPP in qualsiasi azienda oppure solo in aziende legate al ramo dell'ingegneria civile cioè a quello della mia laurea?

Risposta al 3° quesito

Non si confonda la formazione del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili con quella dei RSPP e ASPP nel settore delle costruzioni. La prima, abilitante a svolgere l'attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, tale essendo quel tecnico che il committente dell'opera ha nominato per svolgere l'attività di coordinamento di più imprese esecutrici che operano nel cantiere installato per eseguire l'opera commissionata, è fissata dall'art. 98 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e consiste nella frequenza di un corso di 120 ore con i contenuti e le modalità individuate nell'Allegato XIV dello stesso decreto legislativo, e la seconda, relativa all'attività del RSPP, tale essendo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro ed al quale sono affidati i compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008 e che può operare in tutti i settori di attività, è stata stabilita con l'art. 32 del suddetto decreto e regolamentata da due Accordi siglati in sede di Conferenza Stato Regioni, uno il 16/1/2006 e l'altro il 5/10/2006, i quali hanno fissato dei macrosettori di attività Ateco fra i quali il macrosettore delle costruzioni individuato con il macrosettore 3.

Ora il lettore che ha frequentato il corso della durata di 120 ore per svolgere l'attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili chiede se è esonerato dalla frequenza dei moduli corrispondenti al macrosettore delle costruzioni per poter svolgere la funzione di RSPP per conto di imprese del settore edile. In merito si precisa che l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B è stato fissato nell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e dalla lettura dello stesso articolo emerge che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza dei moduli A e B solo coloro che sono in possesso di una laurea in una delle classi esplicitamente indicate nell'articolo medesimo oltre al fatto che gli stessi dovranno, altresì, completare la formazione frequentando sia il modulo C che il corso di aggiornamento. Si precisa, infine, che l'esonero dalla frequenza del modulo B riguarda tutti i macrosettori di attività (e non solo quello delle costruzioni) per cui al termine della frequenza del modulo C gli esonerati potranno svolgere l'attività di RSPP e ASPP in tutti i settori di attività lavorative.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it